



AUTOMOBILE CLUB VICENZA

REGOLAMENTO SULL'ACCESSO ALL'IMPIEGO

Approvato dal Consiglio Direttivo del 31 gennaio 2012

Sezione I Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente regolamento reca, ai sensi dell'articolo 70 comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, disposizioni in materia di reclutamento ed assunzione del personale presso l'AC.

Art. 2 (Principi generali)

1. L'assunzione del personale e lo svolgimento delle procedure selettive sono effettuati dall'AC nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dalla legislazione vigente in materia nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. In particolare le procedure selettive si conformano ai seguenti principi stabiliti dall'articolo 35 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165:
 - a. Adeguata pubblicità e modalità di svolgimento che garantiscono l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
 - b. Adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al ruolo da ricoprire;
 - c. Rispetto delle pari opportunità;
 - d. Decentramento delle procedure;
 - e. Composizione delle commissioni giudicatrici con esperti di provata competenza, scelti tra dirigenti e funzionari dell'Amministrazione, docenti o altre persone estranee all'Ente, che non siano componenti degli Organi di amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Art. 3 (Dotazione organica del personale)

1. La dotazione organica fissa la consistenza quantitativa massima dei dipendenti dell'Ente, con riferimento al personale non dirigente, ai professionisti dipendenti ed al personale dirigente.

2. La dotazione organica di cui al comma precedente è definita dal Consiglio Direttivo previa programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento, ed in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria.
3. La consistenza e le variazioni della dotazione organica sono determinate, sulla base degli effettivi fabbisogni e consultate le organizzazioni sindacali rappresentative, in funzione delle seguenti finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 165/2001:
 - Accrescimento dell'efficienza dell'Amministrazione;
 - Razionalizzazione del costo del lavoro pubblico contenendo la spesa complessiva per il personale entro i vincoli della finanza pubblica;
 - Migliore utilizzazione delle risorse umane.
4. Per la ridefinizione della dotazione organica si procede periodicamente e comunque con cadenza triennale.

Art. 4 (Programmazione dei fabbisogni)

1. La programmazione triennale dei fabbisogni, definita in conformità con le vigenti disposizioni di legge, è stabilita dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione della dotazione organica e definisce il quadro generale delle esigenze organizzative dell'Ente, con riferimento agli specifici profili professionali, alle "aree" dei professionisti nonché alle fasce dirigenziali. La programmazione triennale considera tra l'altro, il personale da assumere in base alla disciplina sul collocamento obbligatorio dei disabili.
2. Il programma triennale dei fabbisogni è articolato in piani operativi annuali di attuazione (fabbisogni operativi), che il Direttore dell'A.C. predisponde tenendo conto del piano generale di attività dell'Ente annualmente definito. In particolare nei medesimi piani operativi sono indicate, oltre ai fabbisogni annuali riferiti alle unità organizzative dell'Ente, le linee guida degli interventi e delle iniziative rivolte ad adeguare ai predetti fabbisogni la disponibilità di risorse umane consentendo la progressione e lo sviluppo del personale già presente nell'Ente e garantendo comunque un adeguato accesso dall'esterno. Negli stessi piani è inoltre previsto l'eventuale ricorso a forme contrattuali flessibili di assunzione.

Art. 5 (Requisiti generali per l'accesso all'impiego)

1. Possono accedere all'impiego presso l'Ente i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:
 - 1) Cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 - 2) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65 anni, limite massimo di età fissato per la permanenza in servizio presso l'Ente;
 - 3) Idoneità fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono comunque possedere, ai fini dell'accesso all'impiego, i requisiti di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M. n. 174/94.
3. I cittadini italiani devono dichiarare di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva.
4. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento , ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statle, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ovvero siano stati licenziati per motivi disciplinari.

5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione ovvero alla data dell'avviamento tramite collocamento. I medesimi requisiti dovranno, altresì, permanere alla data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
6. Il Direttore dell'A.C. valuta la possibilità di accesso all'impiego presso l'Ente, anche in relazione al profilo da ricoprire, dei soggetti che abbiano dichiarato di aver riportato condanne penali, ovvero che siano destinatari di provvedimenti applicativi di misure di prevenzione o di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa, ovvero che abbiano dichiarato di essere a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali a proprio carico.

Art. 6
(modalità di accesso)

1. L'assunzione nell'A.C. avviene in conformità all'articolo 35 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001:
 - a) Tramite procedure selettive pubbliche;
 - b) Tramite avviamento degli iscritti negli elenchi anagrafici istituiti presso i centri per l'impiego.

Sezione II
(Assunzione tramite procedure selettive pubbliche)

Art. 7
(Finalità)

1. L'assunzione tramite procedure selettive pubbliche ha lo scopo di accertare il possesso della professionalità e delle capacità richieste per ricoprire il ruolo e svolgere le funzioni proprie dei profili oggetto delle selezioni.
2. L'Ente garantisce, attraverso le procedure selettive di cui alla presente sezione, l'adeguato accesso di personale dall'esterno nel rispetto di quanto previsto dalle vigente legislazione e contrattazione collettiva nazionale.

Art. 8
(riserve e preferenze)

1. Nelle procedure selettive pubbliche le riserve di posti di cui al successivo comma 2, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti oggetto delle selezioni. Se in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria dei riservatari.
2. Qualora tra i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, se ne tiene conto nel seguente ordine:
 1. Riserva di posti a favore dei lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della Legge 12 marzo 1999 n. 68, nei limiti della copertura della quota d'obbligo stabilita dalla medesima legge e comunque fino al cinquanta per cento dei posti oggetto della selezione;
 2. Riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle Forze armate

congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale, nel limite del trenta per cento dei posti oggetto della selezione;

3. Riserva del due per cento dei posti destinati a ciascuna selezione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980 n. 574, per gli ufficiali di complemento delle Forze Armate che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
3. Negli eventuali casi di parità di merito e di titoli di riserva hanno titolo di preferenza, nell'ordine:
 - 1) Gli insigniti di medaglia al valor militare;
 - 2) I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - 3) I mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - 4) I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 5) Gli orfani di guerra;
 - 6) Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 - 7) Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 8) I feriti in combattimento;
 - 9) Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - 10) I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - 11) I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - 12) I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 13) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 - 14) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - 15) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
 - 16) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - 17) I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - 18) Gli invalidi ed i mutilati civili;
 - 19) I militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
4. Il medesimo ordine di preferenza si applica anche nei casi di parità di merito tra candidati non in possesso di titoli di riserva.
5. A parità di merito e di titoli di preferenza l'ordine è determinato:
 - a) Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) Dalla minore età;
6. I titoli di riserva e preferenza, di cui al presente articolo, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande.

Art. 9
(il Bando)

1. Le procedure selettive pubbliche sono indette con deliberazione del Consiglio Direttivo e portate a conoscenza degli interessati con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami. Nel bando di selezione possono essere fissate diverse forme di

comunicazione, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche, che garantiscano comunque adeguata pubblicità alla selezione.

2. Il bando di selezione è adottato con delibera del Consiglio Direttivo e deve indicare:

- Il numero dei posti oggetto di selezione, il profilo ed il relativo inquadramento nel sistema di classificazione previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale;
- La sede di destinazione;
- Il trattamento economico fondamentale fissato dalla contrattazione collettiva nazionale per il livello iniziale dell'area di inquadramento;
- I requisiti soggettivi generali richiesti per l'accesso all'impiego;
- Il termine di spedizione e di ricevimento delle domande di ammissione;
- Le modalità di presentazione